

**ATTO DI AVVISO**

**DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscrittore Avv. Simone Calzolari del foro di Prato (CLZSMN64R30G999U), con domicilio digitale all'indirizzo PEC [simonecalzolari@pec.avvocati.prato.it](mailto:simonecalzolari@pec.avvocati.prato.it), quale procuratore e difensore del Signor **MATTIA MATRANGA**, nato a Pontedera (PI) il 5/03/1994 (MTRMTT94C05G843N) e residente in Cascina (PI), Via Vecchia Fiorentina n. 130, nel ricorso in appello dal medesimo promosso e pendente innanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quarta, iscritto al n. R.G. 819/2019,

**CONTRO**

**MINISTERO della DIFESA**, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, appellato,

**e nei confronti di:**

Alessandra Campana, controinteressata

**per l'annullamento/riforma:**

dell'**ordinanza collegiale n. 7005/2018** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, all'udienza in camera di consiglio del 19.11.2018, depositata in data 20.11.2018, nel giudizio *inter-partes* iscritto al n. RG. 11721/2018 - non notificata - che ha respinto la domanda di sospensione cautelare avanzata

**nel ricorso proposto per l'annullamento:**

**1) del giudizio di "non idoneità" e di esclusione dal concorso pubblico**, quale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del Capo I Rep.

della Direzione Generale per il Personale Militare presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del Ministero della Difesa, datato 20 luglio 2018 e notificato in pari data (prot. n. 337316/3.7 SEL), nell'ambito del concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (cod. 081ST); **2) del verbale della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 20 luglio 2018** contenente il giudizio definitivo di "non idoneità" per le considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale del ricorrente, reso noto a seguito di accesso agli atti; **3) del decreto** del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa datato 8 agosto 2018 **di approvazione della graduatoria finale** di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

\* \* \*

#### **SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO**

1) Con ricorso notificato il 12.10.2018, il Signor Mattia Matranga, chiedeva al TAR per il Lazio, Sede di Roma, l'annullamento del giudizio di inidoneità formulato il 20 luglio 2018 dalla Commissione per gli Accertamenti attitudinali nell'ambito delle prove selettive del concorso per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri del presupposto verbale di pari data e del decreto 8 agosto 2018 di approvazione della graduatoria finale nella quale l'appellante non era inserito.

Gli atti impugnati erano gravati sulla base di un unico motivo di diritto, come di

seguito rubricato: *“Violazione dei principi di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.; art. 1, legge n. 241 del 1990). Falsa applicazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990; principi emergenti). Eccesso di potere per violazione di norme regolamentari (Norme tecniche approvate con Determina n. 127/1-10-1-2017 IS del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri). Difetto dei presupposti. Carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Carenza di istruttoria e travisamento dei fatti”*.

2) In fatto, l’odierno appellante esponeva di essere stato sottoposto, ai test psicologici davanti alla Commissione per gli accertamenti attitudinali da cui scaturiva il giudizio di “non idoneità” contenente le seguenti valutazioni di merito: *“le caratteristiche da Lei espresse, nell’arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale per i motivi adottati nel giudizio analitico espresso nel Verbale di cui sopra”*.

Il Signor Matranga esponeva, inoltre, di aver richiesto, dopo la notifica del giudizio di esclusione, una consulenza di tipo psicologico alla “Struttura Dipartimentale di Psicologia Clinica” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana “Spedali Riuniti di S. Chiara”.

3) Con ordinanza n. 7005 del 19 novembre 2018, il TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, respingeva la domanda di sospensione cautelare così statuendo: *«Considerato che, allo stato, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e ciò sulla base primariamente del rilievo che gli elementi adottati (tra cui figura il richiamo all’esito della verifica disposta da questo Tribunale con l’ordinanza n. 9296 del 2018, la quale – preme precisare – riguardava i differenti requisiti psico-fisici) non si palesano idonei a concretizzare l’esistenza di profili di illogicità ovvero irragionevolezza degli accertamenti condotti, avuto conto anche della discrezionalità che caratterizza in materia l’esercizio del potere amministrativo nonché dell’orientamento*

*giurisprudenziale secondo cui il giudizio dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti attitudinali non è scrutinabile ab interno mediante verificaione (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, Ord. n. 4458 del 13 ottobre 2017);*

*Considerato, pertanto, che non sussistono i profili per accordare la misura cautelare richiesta e che in relazione alla particolare natura della fattispecie contenziosa possono compensarsi le spese della presente fase cautelare>>.*

4) Con ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, notificato il 21 gennaio 2019, il Signor Matranga Mattia chiedeva disporre la sospensione del giudizio di inidoneità e del conseguente atto di non ammissione nella graduatoria definitiva di merito, previo annullamento/riforma dell'ordinanza collegiale n. 7055/2018 del TAR Lazio, Sede di Roma, per il seguente motivo di DIRITTO:

ILLEGITTIMA e/o ERRATA PRONUNCIA su CAPO DETERMINANTE della CONTROVERSIA (Violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 e delle Norme tecniche approvate con Determina n. 127/1-10-1-2017 IS del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri). CARENZA e/o ILLOGICITA' della MOTIVAZIONE con riferimento alla presumibile fondatezza dei motivi di ricorso di primo grado. ERRATA e/o CARENTE PRONUNCIA sui PRESUPPOSTI (di fatto e di diritto) della MISURA CAUTELARE, con riferimento alle risultanze processuali.

Il T.A.R. per il Lazio ha erroneamente affermato che gli elementi addotti dal ricorrente non sarebbero "idonei" a dar fondamento ai profili di "illogicità" e di "irragionevolezza" degli accertamenti condotti dalla Commissione esaminatrice.

Il Collegio, innanzitutto, ha ignorato in toto le prove documentali offerte dal ricorrente né ha disposto, in via cautelare, la richiesta verificaione ai sensi degli artt. 19 e 66, c.p.a.-

Il verbale della commissione esaminatrice fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, mentre non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e, quindi, non esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (Consiglio di Stato, 20.06.2012, n. 3618) e consente di effettuare una nuova verifica, anche a carico dello stesso Ministero resistente, dalla quale avrebbe potuto emergere la palese erroneità della valutazione effettuata nei confronti della parte appellante.

Inoltre, il Giudice di primo grado, frettolosamente quanto acriticamente, ha espresso un giudizio del tutto sommario sulla legittimità del giudizio di inidoneità e sulla discrezionalità che caratterizzerebbe l'esercizio del potere amministrativo. In particolare, dagli atti del procedimento, risulta una palese illogicità delle motivazioni svolte nelle risultanze del colloquio collegiale rispetto alle risposte fornite dal candidato nel questionario informativo.

E', pertanto, oltremodo evidente il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti posti a fondamento del succinto e sintetico giudizio di inidoneità, considerati anche gli esiti della visita specialistica effettuata dal ricorrente successivamente all'esclusione dal concorso nonché gli esiti della verifica effettuata dall'Aeronautica Militare a breve distanza di tempo (01.10.2018), disposta in altro giudizio pendente innanzi al TAR Lazio, Sede di Roma.

La carenza e la illogicità della motivazione portata dalla relazione conclusiva dell'Organo collegiale è evidente, considerato che la valutazione psico-attitudinale consiste in un giudizio complesso nei cui confronti il sindacato

giudiziale è circoscritto alla logica degli accertamenti eseguiti e alla congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

Risultano, pertanto, contraddittorie e illogiche le valutazioni della Commissione Collegiale che ha considerato “convenzionali” le motivazioni rappresentate dal candidato e “in via di definizione” il livello evolutivo di un soggetto che si definisce, invece, “affidabile” e “responsabile”.

Sul danno grave ed irreparabile, la mancata ammissione dell'appellante alla graduatoria definitiva è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo al ricorrente di essere ammesso al corso triennale degli Allievi a parità di condizioni con gli altri candidati, in considerazione dell'età avanzata del ricorrente (sta per compiere 25 anni) e del limite di età per la partecipazione al concorso medesimo (26esimo anno).

#### **DICHIARAZIONE STATO ATTUALE DEL GIUDIZIO**

Si dichiara che il procedimento attualmente pende innanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quarta, come iscritto in data 30 gennaio 2019 ed è in attesa della fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscrittore procuratore, con il presente atto, in ottemperanza al decreto presidenziale della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 95/2019, pubblicato in data 1° febbraio 2019, **notifica** – per pubblici proclami – il suesposto ricorso nei confronti di tutti i controinteressati riportati nell'allegata graduatoria, da considerarsi parte integrante del presente avviso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Al presente avviso sono allegati:

- 1) Decreto presidenziale n. 95/2019 della Sez. IV del Consiglio di Stato;
- 2) Graduatoria di merito, contenente l'elenco nominativo dei controinteressati.

Roma, lì 11 febbraio 2019

(avv. Simone Calzolari)